COMUNE DI TURRIACO
Provincia di Gorizia
Piazza Libertà, 34 –34070- C.F. 00122480312

ORDINANZA N.31

INTERVENTI PER LA PREVENZIONE DEI RISCHI DA "PROCESSIONARIA DEL PINO"

IL SINDACO

Visto l'art. 1 del D.M. 30 ottobre 2007, che istituisce la lotta obbligatoria su tutto il territorio nazionale contro il lepidottero "Processionaria del pino" *Traumatocampa (Thaumetopoea) pityocampa*, poiché costituisce una minaccia per la produzione o la sopravvivenza di alcune specie arboree e può costituire un rischio per la salute delle persone e degli animali;

Considerato che nel territorio comunale è stata rilevata la presenza della "Processionaria del pino" *Traumatocampa (Thaumetopoea) pityocampa;*

Rilevato che dalla presenza delle forme larvali di tale lepidottero possono derivare effetti sanitari negativi sulle persone che frequentano, risiedono o si soffermano in aree interessate da loro infestazioni, in quanto i peli (sia quelli presenti sul corpo delle larve, sia quelli costituenti i "nidi") sono velenosi e urticanti al contatto tanto con la cute, quanto con le mucose degli occhi e delle prime vie respiratorie;

Valutato pertanto necessario intervenire sia a titolo preventivo che a titolo difensivo nei confronti dell'insetto di che trattasi;

Ritenuto, alla luce di quanto sopra di dover emettere idoneo provvedimento a tutela della salute pubblica;

Visti:
- gli artt. 54 e 107 del D. Lgs. 267/2000;
- l'art. 50, 5° comma del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e l'art. 117 del D. Lgs. 31.03.1998, n. 112;
- l'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000, in base al quale la violazione alle ordinanze adottate dal Sindaco sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria;

ORDINA

1. A tutti i proprietari di aree verdi ed agli amministratori di condominio che abbiano in gestione aree verdi private sul terreno comunale, di verificare l'eventuale presenza di nidi di processionaria del pino e, in caso affermativo provvedere, **entro quindici giorni dalla data della presente ordinanza**, alla rimozione, distruzione e smaltimento degli stessi tramite Ditte specializzate.

2. A tutti i proprietari di aree verdi ed agli amministratori di condominio che abbiano in gestione aree verdi private sul terreno comunale di effettuare ogni anno, entro la fine del mese di febbraio, tutte le opportune verifiche ed ispezioni sugli alberi a dimora nelle loro proprietà al fine di accertare la presenza di "nidi" della "Processionaria del pino" *Traumatocampa (Thaumetopoea) pityocampa* sulle specie di alberi soggette all'attacco del lepidottero: pino silvestre (*Pinus sylvestris)*, pino nero *(Pinus nigra)*, pino strombo *(Pinus strobus)*, senza però trascurare altre essenze arboree.

3. Nel caso in cui, a seguito delle verifiche ed ispezioni di cui al punto 2., venisse riscontrata la presenza di "nidi" di "Processionaria del pino", gli stessi soggetti obbligati dovranno immediatamente intervenire operando la rimozione e la distruzione di tali nidi.

4. Laddove, a causa di superfici infestate troppo estese, non fosse possibile attuare la lotta mediante la distruzione dei nidi e, comunque, qualora nel corso dell'anno venisse appurata la presenza di forme larvali ("bruchi") del lepidottero, i medesimi soggetti obbligati di cui al punto 1. dovranno attivarsi per attuare gli interventi di lotta microbiologica e/o chimica.

AVVISA

La cittadinanza:

- che le spese per gli interventi di cui sopra sono a totale carico della proprietà interessata;
- che è fatto <u>assoluto divieto</u> di depositare rami con nidi di processionaria sulla pubblica via e di conferire agli stessi allo smaltimento tramite i servizi di nettezza urbana, nonché di trasportarli presso la piazzola ecologica.

DEMANDA

Al Comando di Polizia Locale di verificare il rispetto di quanto previsto dalla presente Ordinanza e di procedere alla contestazione di eventuali inadempienze, applicando la sanzione pecuniaria prevista dalla vigente normativa ed in particolare dal "Regolamento per l'applicazione delle sanzioni per violazione di regolamenti o ordinanze comunali".

A norma dell'art. 3, comma 4°, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 si comunica che avverso il presente provvedimento:
- potrà essere proposto ricorso, entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica, al Tribunale Amministrativo Regionale della Regione Friuli Venezia Giulia,

ovvero

- in applicazione del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato, per motivi di legittimità, entro 120 (centoventi) giorni dalla notifica.

Si dispone la pubblicazione della presente Ordinanza nelle forme previste per Legge.

Copia della presente Ordinanza viene inviata per i provvedimenti di competenza:
- alla Polizia Locale del Comune di Turriaco;
- all'A.S.S. n. 2 Goriziana – Dipartimento di Prevenzione Medico – Servizio Igiene Sanità Pubblica e Prevenzione;

Turriaco, 23 marzo 2015

Il Sindaco
F.to dott. Enrico Bullian